

LINEE GUIDA
PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

1. L'intermediario individua con frequenza annuale le esigenze di sviluppo e formazione della rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede tenendo conto, fra l'altro:


- del livello delle conoscenze nelle materie individuate dalla disciplina vigente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e nelle altre materie inerenti alle diverse attività svolte;
- delle tipologie di clientela con cui si interfacciano;
- dei tipi di prodotti e servizi che raccomandano;
- dei bisogni considerati e delle metodologie usate per la pianificazione dei portafogli di investimento;
- delle interrelazioni della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti con la prestazione di altri servizi di consulenza aventi ad oggetto investimenti in altri settori (come in quello dell'arte o in quello immobiliare);
- delle connessioni con l'offerta e/o la prestazione di altri prodotti e servizi bancari, assicurativi, finanziari in genere o comunque orientati a soddisfare esigenze di investimento e/o di protezione;
- del grado di informatizzazione degli strumenti impiegati per le comunicazioni e per l'esecuzione delle operazioni;
- delle tendenze dei mercati finanziari;
- delle norme e delle procedure che disciplinano l'attività di costoro e di ogni altro aspetto inerente all'esercizio dell'attività da essi svolta in concreto.

L'intermediario gestisce inoltre eventuali situazioni che possano richiedere un percorso formativo personalizzato per determinati consulenti finanziari.

2. In coerenza con le esigenze di sviluppo individuate come sopra l'intermediario organizza corsi di formazione per i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 78-82 del Regolamento della Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Intermediari), dagli Orientamenti dell'ESMA del 22 marzo 2016 sulla valutazione delle conoscenze e competenze (ESMA/2015/1886) e dalle *Question & Answer* della Consob del 5 ottobre 2018, e successive modifiche e integrazioni, da intendere come recepite nelle presenti Linee guida.

3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve effettuare il primo aggiornamento professionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale ha conseguito l'iscrizione nella pertinente sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari.

4. Ai fini del mantenimento del requisito della qualifica idonea il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve avere completato i corsi di aggiornamento professionale programmati per l'anno, e superato i relativi test, entro il 31 dicembre del



medesimo anno, salva la ricorrenza delle cause di sospensione previste dall'art. 81, comma 2, del Regolamento Intermediari della Consob, per la durata ivi stabilita.

In via transitoria, solo per l'anno 2018 il consulente finanziario già in struttura alla data di entrata in vigore delle sopra citate disposizioni del Regolamento Intermediari della Consob (20 febbraio 2018) può completare i corsi di aggiornamento professionale, con il superamento dei relativi test entro il 20 febbraio 2019, nel rispetto del periodo di dodici mesi previsto per lo svolgimento di tali corsi dall'art. 81, comma 1, lett. h), di detto Regolamento.

5. L'intermediario valuta gli interventi da adottare nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che non dovessero avere completato l'aggiornamento professionale al termine dell'anno di riferimento, tenendo conto delle motivazioni per le quali l'aggiornamento non sia stato completato e delle lacune formative messe in evidenza.

6. E' facoltà dell'intermediario prevedere un unico test finale al termine dell'intera formazione programmata per l'anno in corso oppure prevedere più test al termine di ciascun corso che abbia le caratteristiche di unità didattica completa dal punto di vista dell'argomento trattato.

7. L'intermediario, quando inserisce nella rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede un consulente proveniente da un altro intermediario, valuta gli attestati relativi ai corsi di formazione dal medesimo conseguiti ai sensi dell'art. 79, comma 8, del Regolamento Intermediari della Consob, anche ai fini dell'individuazione di eventuali esigenze specifiche di formazione o sviluppo in relazione alle nuove attività che dovrà svolgere ed agli standard adottati per il mantenimento del requisito della qualifica idonea da parte della propria rete.

Le ore di formazione svolte nell'anno in corso presso il precedente intermediario possono essere computate ai fini dell'aggiornamento professionale se risultano da un attestato rilasciato ai sensi del citato art. 79, comma 8, del Regolamento Intermediari della Consob.

L'intermediario che eroga direttamente la formazione rilascia tale attestato al termine di ogni corso, o dell'intero percorso di aggiornamento professionale strutturato con un unico test di verifica finale, subito dopo il superamento del relativo test e senza necessità di un'apposita richiesta da parte del discente (consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o altro personale impiegato nella prestazione del servizio di consulenza alla clientela).

L'intermediario ha cura di verificare che gli attestati siano rilasciati con analogo tempestività dai soggetti formatori esterni di cui eventualmente si avvalga.